

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D’IMPOSTA PER IL 2015.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

Vista la propria precedente deliberazione n. 03 di data odierna con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.;

Preso atto che con l’IMIS il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2015 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n. 14/2014) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati ad uso non abitativo	0,79%
Fabbricati strumentali all’attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014;

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d’imposta pari ad euro 304,87 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all’attività agricola la disciplina fissa una deduzione d’imponibile pari a 1.000,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta;

Visto che il Comune definirà con deliberazione della Giunta Comunale i valori di riferimento delle aree edificabili secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale approvato in data odierna;

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2015 nel quale con riferimento alla manovra di fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali *“concordano inoltre sulla necessità di confermare anche per il 2015 l’impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale e convengono conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie anche utilizzando in tal senso la maggiore flessibilità garantita dall’IMIS relativamente all’articolazione delle aliquote.”*;

Fissato l’obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 276.125,80.;

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

- l’assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- l’assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L’assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L’assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- L’unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Ritenuto opportuno prevedere per il periodo d’imposta 2015 un’unica rata con **scadenza 16 dicembre 2015** ai sensi dell’art. 9, comma 1, della citata L.P. 30 dicembre 2014 n.14, così da permettere agli uffici di predisporre le modalità organizzative necessarie alla gestione della nuova imposta (calcolo e relativa comunicazione);

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2015 relative alle diverse fattispecie con la corrispondente previsione di gettito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D’IMPOSTA	DEDUZIONE D’IMPOSIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze	0,35%	305,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo: C/1 – C/3 - D (escluse cat. D/5 – D/10)	0,79%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola	0,1%		1.000,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895		

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale e le intervenute disposizioni normative di rango superiore;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 di data 28.11.2012, esecutiva e successivamente modificato con deliberazione nr. 12 di data 18.03.2010, esecutiva;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi rispettivamente dal segretario e da responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Con voti favorevoli n.ro 8, contrari n.ro 0, astenuti n.ro 5 (Dallachiesa Romeo, Ianes Bruno, Genetti Ferdinando, Gionta Enrico, Turri Taddeo) su n.ro 13 Consiglieri presenti e votanti,

**d e l i b e r a**

- Di **determinare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell’applicazione dell’imposta immobiliare semplice per l’anno di imposta 2015:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D’IMPOSTA	DEDUZIONE D’IMPOSIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze	0,35%	305,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo: C/1 – C/3 - D (escluse cat. D/5 – D/10)	0,79%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola	0,1%		1.000,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895		

- Di **fissare** per il periodo d’imposta 2015 la scadenza per il versamento dell’IM.I.S. **in unica rata al 16 dicembre**;
- Di **inviare** la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.Albotelematico.tn.it.
- Di **dichiarare**, per le motivazioni espresse in premessa, con separata votazione che sortisce il seguente esito favorevoli n.ro 9, astenuti n.ro 4 (Dallachiesa Romeo, Genetti Ferdinando, Gionta Enrico, Turri Taddeo) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
- Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104.